

**REPUBBLICA ITALIANA***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il TRIBUNALE CIVILE di FOGGIA, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. M. Angela Marchesiello ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in prima istanza, iscritta al N. 3427 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 12/05/2016

**T R A***- Attore -*

elettivamente domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Guido Celentano e rappresentato in giudizio dall'avv. Benedetto Paglione, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

**E***- Convenuto -*

elettivamente domiciliato in San Severo presso lo studio dell'avv. Francesca Biccari e rappresentato in giudizio dall'avv. Gilda Elena Maggio del foro di Catania, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OGGETTO: Risarcimento danni da diffamazione

**Conclusioni**

All'udienza del 12/05/2016, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai rispettivi atti.



**CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di****DIRITTO della DECISIONE**

L'attore, dirigente scolastico ora in pensione, agisce per ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 50.000 a titolo risarcitorio dei dedotti danni da diffamazione asseritamente derivati dalla pubblicazione, sul sito web "ReteScuole" tra l'aprile ed il giugno 2012, di sette articoli firmati da [ ] sotto lo pseudonimo di "Polibio".

La domanda è infondata per la ravvisata ricorrenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.

E' un dato facilmente evincibile dalla copiosa documentazione versata in atti che gli articoli in questione, apparsi su un sito web destinato agli operatori del mondo scolastico e firmati da un professore da anni impegnato in attività sindacale a difesa dei lavoratori del comparto scuola, si inseriscano in un più ampio contesto di denuncia di gravi irregolarità asseritamente poste in essere dall'attore (e non solo) nell'esercizio delle sue funzioni di preside, il cui interesse pubblico era senz'altro legato non solo al ruolo dirigenziale rivestito dal [ ], ma anche alla sua carica di presidente dell'associazione di categoria [ ] (a partire dal 2011).

Il clamore di tali condotte quantomeno inopportune del medesimo (all'origine di numerosi esposti della FLC-CGIL di Foggia e di un nutrito contenzioso giudiziario documentato agli atti sin dal 1996) è, del resto, testimoniato dal fatto stesso che della vicenda del "preside impunito" o "preside-padrone" si erano occupati con toni aspri e vivaci anche giornali a tiratura



nazionale, come "Il Fatto Quotidiano", "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno" (vd. articoli in atti), che costituiscono almeno in parte le fonti di quanto narrato dal convenuto sotto lo pseudonimo dello storiografo greco Polibio, passato alla storia per il suo forte stile critico ed il suo amore per la verità.

Ora, proprio nell'ambito di un tale clima caldo vanno calati gli articoli in argomento che miravano a denunciare ad ampio spettro alcuni gravi atteggiamenti ritenuti persecutori, offensivi dei diritti delle donne e dei lavoratori in genere, che sicuramente non si addicono a chiunque in posizione apicale sia chiamato ad esercitare un potere pubblico per la realizzazione di un fine collettivo che non deve mai tradursi in strumento di sopraffazione e sopruso.

Fatta questa necessaria premessa, è noto in diritto che, affinché la divulgazione a mezzo stampa o via internet di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 c.p., devono concorrere le seguenti condizioni: 1) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cd. pertinenza); 2) la verità oggettiva o putativa della notizia pubblicata; 3) la correttezza formale dell'esposizione (cd. continenza).

E' altresì noto tuttavia che il diritto di critica/cronaca politica o sindacale si caratterizza per il maggior grado di virulenza che anima normalmente la polemica in un ordinamento democratico; che tale "critica costituisce di per sé attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma, per sua stessa



natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e dunque in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra politico e culturale di chi lo formula", cosicchè "sussiste l'esimente allorchè il rappresentante di una formazione politica compia una lettura o una rivisitazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica ispirato ad interessi di parte" (Cass. 2004/n. 6416); che l'importante è, però, che "la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse" (Cass. 2005/n. 23805; conf. Cass. 2001/n. 38448).

Ora, proprio facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che debba escludersi il carattere diffamatorio dei sette articoli elencati in citazione.

Si è già visto che le notizie riportate rivestivano un chiaro interesse pubblico all'interno del mondo dei lavoratori della scuola.



L'esposizione, sia pur ironica e virulenta per i toni più accesi determinati dalle ragioni sindacali che animavano la pubblicazione, appare contenuta, priva di toni dispregiativi gratuiti, non personalizzante (visto che le denunce delle pretese irregolarità riguardavano anche altri dirigenti scolastici di diversi ambiti territoriali) e peraltro perfettamente in linea col tenore aspramente polemico di altri analoghi articoli apparsi in altri giornali a livello nazionale sul medesimo argomento.

Nemmeno può poi dubitarsi della veridicità oggettiva o putativa di quanto riportato, vista l'attendibilità delle fonti di provenienza opportunamente vagliate dal redattore (articoli di giornali nazionali, provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale, note ed ispezioni ministeriali, ricorsi giudiziari, lettere di contestazione di addebiti disciplinari, etc.) che documentano la straordinaria mole di informazioni pervenuta al convenuto sui gravi problemi verificatisi nei vari ambiti scolastici ove l'attore ha svolto le sue funzioni di preside e, da ultimo, anche nell'esercizio della carica di presidente della [ ] (vd. impugnative di delibere associative innanzi al Tribunale di Roma ed opposizione a d.i. avente ad oggetto la richiesta di restituzione, da parte del [ ], della somma di € 12.300 che sarebbe stata da lui illegittimamente prelevata dalle casse dell'associazione presieduta).

Attraverso la documentazione in atti si è, in sostanza, acquisita ampia prova di numerosi episodi quantomeno discutibili che hanno dato adito ad una straordinaria quantità di denunce, esposti, giudizi civili e penali, contestazioni ed ispezioni ministeriali.



Veritiera, in particolare, era la notizia relativa alla contestazione della concessione ad un privato di un alloggio della Provincia sito nell'area di pertinenza del liceo classico di [ ] allora diretto dall'attore (cfr. nota del 4/04/2008 a firma del Direttore generale dell'URS Puglia Lucrezia Stellacci, supportata dal parere dell'Avvocatura dello Stato, che contestò al preside [ ] di aver così operato in assenza della necessaria delibera del consiglio d'Istituto); dell'irregolarità amministrativa riscontrata nei contratti di gestione delle macchinette erogatrici di bevande e merendine (vd. relazione ispettiva ministeriale in atti che ha disposto sul punto l'invio della segnalazione alla Corte dei Conti); dell'utilizzo di appellativi offensivi, ridicolizzanti e comunque inappropriati ("tesoro", "bella", "amore", "ciccia") nei riguardi del personale femminile e di frasi volgari ed allusive nel contesto scolastico ("il caffè lo voglio lungo con le palle" - vd. relazione ispettiva ministeriale cit.); dell'episodio della proiezione in un collegio docenti prevalentemente femminile, nell'imbarazzo generale, di diapositive raffiguranti simboli fallici di diverse dimensioni con annesse didascalie in latino, su cui ci si era a lungo soffermati nel dichiarato intento di risvegliare l'attenzione degli insegnanti sullo stato di degrado dei muri della scuola a causa di alcuni disegni fatti dagli studenti; della "condanna in primo grado" riportata dal [ ] nel 1996 per il reato di abuso d'ufficio (all'esito di un'altra incresciosa situazione di gravi dissidi interni verificatasi allorquando l'attore era direttore del 3° Circolo Didattico di [ ]), in relazione alla quale il convenuto, nell'articolo del 13/06/2012,



si è limitato semplicemente a richiamare quanto era stato "recentemente ricordato" dal giornalista Augusto Pozzoli in un suo articolo apparso il 27/03/2012 su "Il Fatto Quotidiano", ove nulla si diceva della successiva assoluzione del 1999; del comportamento persecutorio assunto nei confronti della prof. [ ] con i numerosi controlli medico-fiscali disposti ritorsivamente dall'attore dopo il diverbio verificatosi in collegio docenti il 10/09/2008; nonché nei confronti dei dipendenti [ ] (vd. raffica di contestazioni disciplinari e licenziamento senza preavviso poi impugnato dall'interessata) e [ ] che, benchè reintegrato giudizialmente nel proprio posto di lavoro a seguito di impugnativa del disposto trasferimento d'ufficio, aveva continuato a lamentare di subire dall'attore l'illegittimo diniego alla fruizione di permessi e benefici previsti per il proprio stato di salute (vd. corrispondenza in atti).

Del resto, è un dato di fatto che, nella stessa relazione ispettiva ministeriale richiamata dall'attore per dimostrare l'insussistenza di qualsiasi addebito a suo carico, si dava conclusivamente atto che, nell'esercizio delle sue funzioni, il preside [ ], pur garantendo un buon funzionamento del liceo scientifico "[ ]", aveva una tendenza "a sconfinare dall'autorevolezza nell'autoritarismo" e, col suo carattere intemperante e "piuttosto istintivo", aveva determinato un clima di forte tensione nel personale e una diffusa preoccupazione di sbagliare ed incorrere in richiami del dirigente, alla luce dei vari episodi già sfociati in plurime azioni legali e disciplinari.



Alla stregua dell'insieme di considerazioni dinanzi esposte, la domanda risarcitoria formulata dall'attore deve essere, in definitiva, rigettata.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DMG 2014/n. 55 (essendosi l'attività difensiva conclusa in epoca posteriore alla data -3/04/2014- della sua entrata in vigore).

### **P.Q.M.**

il Tribunale civile di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 25/09/2012 da [ ] nei confronti di [ ], nella causa iscritta al N. 3427/2012 R.G.A.C., uditi i procuratori delle parti, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite anticipate dal convenuto, liquidandole in € 5.534 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

=====

Così deciso in Foggia il 3 ottobre 2016

**Il Giudice** - dott. M. Angela Marchesiello



